



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile , in persona dei Magistrati:

dott. Simonetta Afeltra
dott. Maria Teresa Paternostro
dott. Cristina Reggiani

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1124/2018 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), **anche nella qualità di eredi di** (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. *C.F._2* e dell'avv. *C.F._2* (*C.F._2*) *C.F._2* elettivamente domiciliate in *C.F._2* presso il difensore avv. *C.F._2*

APPELLANTI

contro

Contropart (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. *C.F._2* e dell'avv. *C.F._2* (*C.F._2*) *C.F._2* elettivamente domiciliato in *C.F._2* presso il difensore avv. *C.F._2*

Contropart (C.F. *2*), con il patrocinio dell'avv. *C.F._2* e dell'avv. *C.F._2* (*C.F._2*) *C.F._2* elettivamente domiciliato in *C.F._2* presso il difensore avv. *C.F._2*

APPELLATI

AVVERSO

la sentenza n.537/2018 emessa dal Tribunale di Lucca

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 15/1/2020 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza deduzione o eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 537/2018 del Tribunale di Lucca –Sezione Civile – Giudice Dott.ssa Anna Martelli, pubblicata il 29/03/2018, per tutti i motivi sopra esposti, così provvedere: **A)** - Rideterminare la liquidazione dei danni spettanti **iure hereditatis**, alla Signora *Parte_1* alla Signora *Pt_2* [...] ed al Signor *Persona_1* tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto riferibili alla de cuius *Persona_2* come evidenziati in parte motiva dell'atto di appello, e procedendo ad una riduzione dei valori previsti dalle c.d. “Tabelle Milanesi”, secondo quanto stimato dal CTU in primo grado nella misura del 35%; per l'effetto, **condannare** l' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere: **1)** alla Signora *Parte_1* la somma di Euro 98.165,00, oltre ad €. 49.082,50 pari ad ½ della quota già spettante al defunto padre [...] *Per_1* quale coerede di *Persona_2* **2)** alla Signora *Parte_2* la somma di Euro 98.165,00, oltre ad €. 49.082,50 pari ad ½ della quota già spettante al defunto padre *Persona_1* quale coerede di *Persona_2* o comunque le diverse somme che l'Ecc.ma Corte riterrà dovuta secondo una corretta applicazione dell'art. 1226 C.c. al caso di specie; **B)** - Accertato che la perdita di chance di sopravvivenza subita dalla Sig.ra *Persona_2* ha determinato nei confronti del coniuge e delle figlie **un danno diretto e immediato** costituito dalla perdita di chance di mantenere e godere più a lungo, rispettivamente, del rapporto coniugale e filiale; tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto riferibili alla de cuius *Persona_2* come evidenziati in parte motiva dell'atto di appello; effettuata una riduzione dei valori previsti dalle c.d. *Org_1* Milanesi” secondo quanto stimato dal CTU in primo grado nella misura del 35%; **condannare** l' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere: **1)** alla Sig.ra *Parte_1* la somma di Euro 59.500,00, oltre ad €.43.750,00 pari ad ½ della quota già spettante al defunto padre *Persona_1* quale marito di *Persona_2* **2)** alla Sig.ra *Parte_2* la somma di Euro 59.500,00, oltre ad €.43.750,00 pari ad ½ della quota già spettante al defunto padre *Persona_1* quale marito di *Per_2* [...] o comunque le diverse somme che l'Ecc.ma Corte riterrà dovute a ciascuno degli stessi, secondo una corretta applicazione dell'art. 1226 C.c. al caso di specie; **C)** - condannare l' *Controparte_1* [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere su tutte le somme liquidate, la rivalutazione e gli interessi legali in applicazione dei criteri stabiliti dalla Cassazione

(Cass. SS UU 17.02.1995, n° 1712); **D)** - in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio comprensivi di esborsi sostenuti per CTU e CTP;”

per la parte appellata (*Parte_3* **):** insiste per il rigetto dell’appello proposto dai Signori *Persona_1* , *Parte_1* e *Parte_2* , con la conferma della sentenza impugnata e le spese del grado.

per parte appellata (*Controparte_3* **):** Voglia l’ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:- in via preliminare di rito e di merito accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lucca n. 537 del 29.03.2018 nella parte motiva e decisionale non impugnata dagli appellanti sigg.ri *Per_1* e, in particolare, laddove ha rigettato la domanda di manleva assicurativa svolta dalla *Parte_4* nei confronti di *Controparte_2* - ancora in via preliminare di rito e di merito, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, inammissibile, inaccoglibile, inefficace e tardivo l’eventuale appello incidentale eventualmente proposto ai sensi dell’art. 334 c.p.c. dalla *Parte_4* avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 537 del 29.03.2018 rispetto alla parte motiva e decisionale non impugnata dagli appellanti sigg.ri *Per_1* e, in particolare, laddove ha il Giudicante di prime cure rigettato la domanda di manleva assicurativa svolta dalla *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_2* con contestuale riconoscimento e condanna della [...] *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, non ancora saldate, incrementate dei relativi interessi moratori; - In via principale di rito, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, inammissibile il gravame proposto dagli appellanti principali in violazione dell’art. 342 e ss. c.p.c per come riformato dal D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e, per l’effetto, integralmente confermare la sentenza del Tribunale di Lucca n. 537 del 28.03.2018 ; - In via principale di merito, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, l’inaccoglibilità dei motivi di appello esposti dalla difesa degli appellanti Sigg.ri *Per_1* e conseguentemente, integralmente confermare la sentenza del Tribunale di Lucca n. 537 del 28.03.2018; - Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi la sentenza del Tribunale di Lucca n. 537 del 28.03.2018 non dovesse essere dichiarata passata in giudicato laddove prevede il rigetto della domanda di manleva assicurativa avanzata in primo grado dalla *Parte_4* [...] e/o l’eventuale appello tardivo incidentale promosso dalla medesima azienda *Parte_4* [...] per la riforma della pronuncia di primo grado su tale domanda di manleva non dovesse essere dichiarato inammissibile, inaccoglibile e/o inefficace, in ogni caso, per le ragioni di cui in parte narrativa, accertare e dichiarare l’efficacia dell’eccezione di diniego all’indennizzo assicurativo svolta

da **Controparte_2** nel corso del procedimento di prime cure e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Lucca n. 537 del 29.03.2018; - Nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi dovessero essere disattese le eccezioni ed argomentazioni esposte da **Controparte_2** circa il passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale di Lucca n. 537 del 28.03.2018 in punto di rigetto della manleva assicurativa e/o l'inammissibilità dell'eventuale appello promosso al riguardo ai sensi dell'art. 334 c.p.c. dalla [...] **Parte_4** e, in ogni caso, dovesse essere accertato sussistere un qualsivoglia obbligo indennitario di **Controparte_2** nei confronti dell'azienda sanitaria convenuta in primo grado, dichiarare quest'ultima tenuta alla manleva assicurativa in favore dell'azienda chiamante in causa esclusivamente entro il massimale aggregato e residuo - Euro 2.500.000,00 in origine e al momento pari ad Euro 470.475,25 - previsto per i sinistri afferenti la sezione di retroattività di polizza e dal quale dovranno ulteriormente essere detratti, in ogni caso, tutti i pagamenti che **CP_2** dovesse predisporre sulla medesima sezione di polizza in retro a tutela dell'azienda **Parte_4** In via istruttoria, ordinare per le ragioni argomentate in parte narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c. alla **Parte_4** l'esibizione dei provvedimenti afferenti il sequestro delle cartelle cliniche disposti a firma del Sostituto Procuratore Dott.ssa **Testimone_1** presso i [...] **Org_2** di Castelnuovo Garfagnana e Cisanello in relazione ai fascicoli penali R.G.N.R. n. 7117/2006 e 968/06 nonché, in ogni caso, disporre d'ufficio l'acquisizione degli stessi ai sensi dell'art. 213 c.p.c.; - Vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. **Persona_1** **Pt_1** e **Parte_2** hanno proposto appello avverso la sentenza n. 537/2018, con la quale il Tribunale di Grosseto ha riconosciuto agli appellanti il risarcimento loro spettante *iure haereditatis* per il danno da perdita di chance di sopravvivenza causato alla loro congiunta, [...] **Per_2**, per ritardo diagnostico da parte dei sanitari dell' **Org_3** di Castelnuovo Garfagnana.
2. Il Tribunale aveva condannato l' **Controparte_1** a pagare agli appellanti, rispettivamente marito e figlie della defunta **Per_2** per il suddetto titolo, l'importo di € 30.000,00 oltre accessori, aveva rigettato le domande avanzate dagli stessi e dai quattro nipoti della defunta, anch'essi attori in primo grado, di risarcimento del danno biologico, avanzato *iure proprio*, da perdita del rapporto parentale, e di risarcimento del danno, sempre *iure proprio*, da perdita di chance. Aveva, infine, rigettato la domanda di manleva avanzata dall' **CP_1** nei confronti della compagnia di assicurazione **CP_2** chiamata in causa, non ritenendo operativa la copertura della polizza.
3. Gli appellanti, premesso che i quattro nipoti della **Per_2** attori in primo grado, avevano rinunciato a

interporre gravame avverso al sentenza, criticavano la pronuncia sotto due profili:

a) il Tribunale avrebbe provveduto alla liquidazione in via equitativa del danno da perdita di chance di sopravvivenza della *Per_2* vantato dagli appellanti *iure haereditatis*, senza indicare in alcun modo i criteri posti a fondamento della liquidazione così effettuata e, pertanto, il risultato al quale era pervenuto, sotto l'aspetto del *quantum* riconosciuto, sarebbe apparso del tutto arbitrario.

Gli appellanti evidenziavano che il CTU avrebbe calcolato il grado di probabilità di sopravvivenza della *Per_2* nella percentuale del 35%, come valore medio riferito all'intero arco temporale della sua permanenza presso [REDACTED] di Castelnuovo - dal 29/5/2006 al 4/6/2006 – periodo che vide un rapido passaggio della paziente a diversi e crescenti gradi di infezione: dalla SIRS (sindrome da risposta infiammatoria sistemica) con un grado di mortalità, rilevata in letteratura, del 12,83%, fino allo shock settico del giorno del trasferimento della donna [REDACTED] di Cinisello, con un diverso e maggiore grado di mortalità, valutato nel 59,5%. Sarebbe stato corretto, dunque, concludere che, se la diagnosi fosse stata tempestiva, la chance di sopravvivenza della *Per_2* sarebbe stata maggiore. La chance perduta, inoltre, si sarebbe dovuta riferire alla vita media di una persona di sesso femminile, ossia 85 anni, dal momento che la *Per_2* non aveva patologie pregresse.

Gli appellanti riproponevano, pertanto, i criteri liquidatori posti a fondamento delle domande spiegate in primo grado, che si basavano sulle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico (invalidità permanente al 100%), chiedendo la riduzione di detti importi al 35%, pari alla percentuale di sopravvivenza della *Per_2* stimata dal CTU nel caso in cui la patologia (grave infezione seguita ad intervento di apposizione di un pace maker) fosse stata diagnosticata nell'immediatezza, il 30/5/2006, quando la *Per_2* si rivolse ai medici della struttura ospedaliera, presentando “*una tumefazione in sottoclaveare sin. in prossimità di PM definitivo*”. All'epoca il medico che la visitò ritenne che i sintomi manifestati fossero indice di una infiammazione da corsetto. Non dispose quindi ulteriori accertamenti e la mandò a casa con la prescrizione di un semplice antinfiammatorio;

b) il primo giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti in primo grado *iure proprio*, per danno da perdita di chance di mantenere il rapporto parentale, non essendo chiare le ragioni per le quali non potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, il principio della tutela minima risarcitoria riservata ai diritti costituzionali inviolabili nell'ipotesi di danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale. Il danno sarebbe consistito nella perdita di chance dei prossimi congiunti di continuare a godere del rapporto parentale, delle reciproche relazioni interpersonali, in cui si sostanzia il rapporto familiare, ovvero di tutte quelle attività, poste in essere sia dalla vittima, sia dagli eredi, in cui si concretizzavano il reciproco supporto morale e materiale,

l'affettività, le gratificazioni che connotano tali tipologie di relazione personale.

4. Si costituivano l' *Controparte_1* e *Controparte_2* che contestavano l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello e concludevano come riportato in epigrafe.

5. Nelle more del giudizio decedeva *Persona_1* e le figlie di questi, già costituite in proprio, si costituivano anche quali uniche eredi del padre. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15/1/2020, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 26/11/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In rito deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa *CP_2* per asserita mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dalla legge 134/2012. Occorre osservare che emergono con sufficiente precisione le parti del provvedimento oggetto di censura, le ragioni di fatto e di diritto su cui la censura è fondata, nonché il risultato cui condurrebbe l'accoglimento della stessa.

Anche a fronte del richiamo alla rilevanza, contenuto nel nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., trattasi di appello correttamente strutturato (v. Cass. Civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).

2. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, nei termini di seguito specificati.

2.1 Preliminarmente la Corte osserva che gli appellanti, nel censurare la sentenza di primo grado, lamentando l'esiguità dell'importo liquidato a titolo risarcitorio in dipendenza della vicenda sanitaria che ha visto il decesso della loro congiunta, *Persona_2* hanno raccontato i fatti posti a fondamento della loro domanda.

Tutto trae origine da un intervento chirurgico, di carattere elettivo, al quale la *Per_2* si sottopose, nell'aprile 2006, presso [REDACTED] di Castelnuovo Garfagnana, per l'impianto di un pace maker, essendole stata diagnosticata una disfunzione cardiaca costituita da "blocchi atrio-ventricolari di II grado BBdx". Gli appellanti hanno osservato che tale patologia non ha certo un esito infausto comportando solo "sintomi di cardiopalmo e vertigini". Il pace maker avrebbe risolto il disturbo e avrebbe consentito alla *Per_2* donna di 69 anni, di tornare alle sue ordinarie occupazioni. La stessa, infatti, non aveva patologie pregresse, come emerge dalla testimonianza del suo medico di famiglia sentito in sede penale, dott. *Persona_3* e aveva una vita attiva, di grande supporto per l'intero nucleo familiare.

Sulla base di tali presupposti, gli appellanti hanno rilevato come il Tribunale, nel valutare le conseguenze del ritardo diagnostico del processo infettivo da *Staphylococcus aureus*, batterio che ha contaminato la *Per_2* nel corso dell'intervento chirurgico di impianto del PM - circostanza pacifica e confermata in sede di CTU - non avrebbe correttamente interpretato i dati scientifici offerti dal consulente.

La Corte, sulla base dei fatti sopra descritti e confermati dall'istruttoria espletata in primo grado tramite lo svolgimento della CTU medico-legale e l'acquisizione delle prove testimoniali svoltesi in sede penale, ritiene che non si verta affatto, nel caso di specie, in una ipotesi di responsabilità medica che ha cagionato alla paziente la perdita della chance di sopravvivenza. *Persona_2* è morta per un'infezione nosocomiale non tempestivamente diagnosticata dai sanitari della medesima struttura, in cui era stata operata nel mese di aprile 2006.

Il CTU, confermando le conclusioni alle quali erano pervenuti anche i periti nominati in sede penale, ha, infatti, escluso che potessero ravvisarsi responsabilità dei sanitari che eseguirono l'intervento di impianto del pace maker, poiché il processo infettivo da *Staphylococcus aureus* può innescarsi, nei pazienti operati, anche nel caso in cui siano adottate, come avvenuto nel fase pre e post-operatoria che ha riguardato la *Per_2* tutte le precauzioni del caso.

La morte è, dunque, una diretta conseguenza del ritardo diagnostico del processo infettivo e ciò è chiaramente evincibile dagli accertamenti svolti in sede peritale e dai dati scientifici messi in evidenza dal consulente, relativi alle fasi del processo settico e alle diverse percentuali di mortalità in caso di diagnosi ed intervento terapeutico.

Il CTU, dott.ssa *Persona_4* ha evidenziato che, nei giorni del 29 e 30 maggio 2006, la *Per_2* aveva manifestato ai sanitari dell'ospedale segni e sintomi clinici indicativi di un processo infettivo in corso, nella tasca dove era stato posizionato il pace maker, e che la mancata formulazione di una diagnosi in tal senso, con l'individuazione immediata delle terapie necessarie, costituiva colpa grave, essendo ampiamente nota, nell'esperienza medica, la possibilità di insorgenza di tale processo infettivo in seguito all'impianto di un PM.

Il consulente ha descritto altresì le varie fasi del processo infettivo (infezione, batteriemia, SIRS "sindrome da risposta infiammatoria sistemica", sepsi, sepsi grave e shok settico), individuando anche le diverse percentuali di mortalità, che vanno da una media del 12,83%, in [REDACTED] e che aumentano al 59,50%, in caso di shock settico. Ha precisato, quindi, che verosimilmente la paziente, nei giorni del 29 e 30 maggio, si trovava nella fase intermedia tra batteriemia e SIRS.

Del tutto condivisibile è la critica mossa dalla difesa appellante alla valutazione compiuta dal giudice di primo grado dei dati scientifici evidenziati dal CTU nel proprio elaborato peritale. Le conseguenze di tale critica portano a censurare nella sua complessità il percorso logico-argomentativo condotto dal Tribunale di Lucca, che ha qualificato come perdita di chance il danno/evento e ha liquidato in modo iniquo il danno subito dagli appellanti.

L'errore diagnostico effettuato dai sanitari, quando la *Per_2* si rivolse [REDACTED] di Castelnuovo Garfagnana, si è rivelato fatale per la *Per_2* poiché, come il CTU ha chiarito nella propria relazione, alla data del 29-30 maggio 2006 il processo infettivo era già in atto, ma in quella fase, se fosse stato diagnosticato e fosse stata approntata una idonea terapia, il tasso di mortalità della malattia si sarebbe attestato intorno al 12,83% e pertanto la *Per_2* avrebbe avuto il 77-78% di probabilità di salvarsi e guarire. La diagnosi corretta intervenne solo tra il 3 e il 4 giugno 2006, quando ormai la *Per_2* era in pieno shock settico, con un tasso di mortalità superiore al 50%. Le terapie praticate solo a partire dal 4 giugno non erano valse a salvare la vita della paziente, che [REDACTED]

Il CTU, dopo aver fornito tali dati, attingendo alla letteratura medica puntualmente citata, ha svolto valutazioni contraddittorie e scorrette. Non si comprende, infatti, come possa aver stimato come conseguenza del ritardo diagnostico, la riduzione delle probabilità di sopravvivenza della *Per_2* nella percentuale del 35%, effettuando una media tra il tasso di mortalità della fase della malattia denominata SIRS (12,83%) e il tasso di mortalità della fase della malattia di shock settico (59,5%), quando lui stesso ha affermato che al momento in cui la *Per_2* si rivolse alla struttura ospedaliera, con i chiari sintomi di un processo infettivo in atto, la fase della malattia verosimilmente era quella della SIRS.

Del tutta contraddittoria rispetto alle sue stesse conclusioni, espresse in termini di riduzione della probabilità di sopravvivenza (cfr. prime tre righe della pag. 33 della relazione), sono poi le ulteriori conclusioni formulate dal CTU (nella stessa pag. 33 a riga 29) nei seguenti termini: *“potrà affermarsi che una corretta prestazione medica avrebbe potuto ridurre il rischio dell’evento morte in misura del 35%”*.

Si rileva, infatti, che il 35% era grosso modo la media dei tassi di mortalità tra la fase della malattia denominata SIRS e la fase della malattia di shock settico (cfr. pag. 2 in fondo della CTU) e tale tasso indicava, appunto, che la *Per_2* aveva il 65% di probabilità di sopravvivere. Non si comprende, quindi, come il tasso di mortalità medio del 35% si trasformi, nelle conclusioni della CTU, in percentuale di riduzione del rischio morte, che sarebbe quindi per converso da stimarsi nel 65%, con un totale stravolgimento delle premesse scientifiche e probabilistiche dalle quali lo stesso CTU era partito.

I dati scientifici enunciati dal CTU nel proprio elaborato peritale, epurati da quelli che il medesimo ricava attraverso un argomentare contraddittorio e scorretto, sono di una chiarezza lampante e sono sufficienti, sotto il profilo civilistico, ad accertare, secondo la regola del “*più probabile che non*”, che la morte della *Per_2* sia stata una diretta conseguenza del ritardo diagnostico.

Le ultronee considerazioni espresse dal CTU, che ha affermato che la tempestività della diagnosi non avrebbe con certezza escluso il decesso della paziente, se possono avere avuto qualche peso in sede di accertamento della responsabilità penale dei sanitari, non lo hanno in sede di accertamento della sussistenza della responsabilità civile dei medesimi, materia governata da principi diversi sotto il profilo della verifica del nesso di causalità tra l'errore/ritardo diagnostico e il danno-evento.

Il primo giudice è incorso nel frequente errore, sovente segnalato dalla S.C., di confondere i dati scientifici offerti dal CTU, in ordine alla mortalità della malattia, nelle varie fasi del suo progressivo aggravamento, espressa in percentuali - dati indispensabili al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno/evento morte - con il danno/evento, che, nel caso di specie, non è incerto, ma certo: non vi sono dubbi, infatti, che l'omessa o la intempestiva diagnosi del processo infettivo da *Staphylococcus aureus* e, quindi, la mancanza di un pronto intervento terapeutico determinino il decesso del paziente. Come più volte ribadito dal S.C. << *In materia di perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisione di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori).*>> (Cass.n. 12906/2020)

Nel rispetto delle superiori considerazioni, fondate sulle allegazioni delle parti e sulle inequivocabili emergenze processuali, devono essere reinterprete le doglianze espresse dagli appellanti con l'atto di gravame, il quale va letto in un'ottica non puramente formalistica.

I danni effettivamente richiesti dagli appellanti - al di là della terminologia utilizzata dal difensore di questi che incorre anch'egli nell'errore di qualificare come perdita di chance di sopravvivenza l'evento morte - sono, infatti, diretta conseguenza della morte della loro congiunta sotto i due profili del danno catastrofale arrecato alla *Per_2* quando la stessa era ancora in vita, in ragione delle sofferenze subite e della percezione che la stessa può aver avuto della gravità delle sue condizioni, e del danno da perdita del rapporto parentale.

Sulla base di tali doverose premesse devono, quindi, essere esaminati e vagliati i motivi di gravame sopra sommariamente riassunti.

2.2 Il primo motivo di gravame si appalesa infondato.

Gli appellanti hanno proposto una liquidazione del danno vantato *iure haereditatis*, il c.d. danno terminale e/o catastrofale, parametrandola ad una percentuale del danno da invalidità permanente valutata al 100%. Il criterio proposto è del tutto disancorato dalle linee guida contenute nelle tabelle milanesi di liquidazione anche di tale voce di danno (cfr. tabelle milanesi 2018), che comunque pongono una soglia massima, non superabile, di € 30.000,00.

Tale importo è già stato liquidato dal Tribunale, anche se con riferimento al danno erroneamente qualificato da perdita di chance di sopravvivenza della *Per_2* e tale statuizione deve dunque rimanere ferma in considerazione della mancanza di impugnazione della pronuncia sul punto, da parte della *CP_1*.

2.3 E' fondato, invece, il secondo motivo di gravame avente ad oggetto il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Tale danno sussiste per le considerazioni sino a qui svolte e deve trovare integrale ristoro derivando, come sopra chiarito, dall'evento costituito dal decesso di *Persona_2*

Non è, infatti, di ostacolo all'integrale liquidazione del danno lamentato la circostanza che gli appellanti abbiano avanzato la domanda riducendo la pretesa risarcitoria alla percentuale del 35%, dal momento che, nel precisare le conclusioni nell'atto di appello, così come in primo grado, la difesa, pur indicando gli importi pretesi, si è comunque rimessa alle determinazioni del giudicante; formula che non può ritenersi puramente di stile in quanto “*manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di*

provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche.” (Cass.n. 2641/2006 e cfr. in tal senso anche Cass. nn.16450/2012 e 25690/2019)

Il ruolo che *Persona_2* svolgeva all'interno del nucleo familiare, composto dal marito, dalle figlie e dai nipoti, è stato puntualmente allegato dagli appellanti e trova conferma nell'istruttoria compiuta anche in sede penale, in parte confluita nel presente processo attraverso le produzioni documentali delle parti.

La liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei tre aventi diritto, che hanno interposto gravame, può dunque attestarsi all'interno del *range* dei valori indicato dalle tabelle milanesi (2018), ormai assurte, anche in base all'insegnamento della S.C., a criteri generali di riferimento per tutti i giudici nazionali nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, nei vari aspetti in cui lo stesso si articola.

Si determina, quindi, l'importo del risarcimento per ciascun avente diritto (figlie e marito), tenuto conto dell'età della defunta (69 anni), in € 200.000,00 in moneta attuale, importo che dovrà maggiorarsi degli interessi maturati a decorrere dalla data dell'evento, 10/6/2006, che dovranno essere calcolati sull'importo devalutato alla data del 10/6/2006 e, quindi, rivalutato di anno in anno sino ad oggi.

3. In conclusione, l' *Parte_3* deve essere condannata a pagare ad *Parte_1* [...] e *Parte_2* anche nella qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] l'importo di € 300.000,00 ciascuna, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dall'evento, da calcolarsi sulla somma devalutata al 10/6/2006 e rivalutata di anno in anno sino ad oggi.

Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., in ragione della parziale riforma della sentenza impugnata, deve provvedersi a disciplinare le spese legali di primo grado tra gli appellanti e l' *Parte_3* [...] spese che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere integralmente poste a carico dell' *CP_1* nella misura liquidata in dispositivo in base ai medi tariffari parametrati al valore della presente causa, pari all'importo complessivo liquidato in via risarcitoria (€ 600.000,00 oltre interessi dal giugno 2006 e dunque ai medi tariffari rientranti nello scaglione € 520.000-1.000.000).

In applicazione del medesimo principio le spese di CTU, come liquidate in atti, devono essere poste a carico in via definitiva dell' *CP_1* appellata così come quelle di CTP risultante dalla fattura in atti, n.320/2015, di € 1.220,00.

L' Parte_3 deve essere altresì condannata a rifondere alle parti appellanti le spese del presente giudizio di appello, da liquidarsi in base ai medesimi criteri sopra specificati, con esclusione della voce “fase istruttoria”, assente in questo grado.

Sussistono, invece, i presupposti di legge per compensare le spese tra le parti appellanti e [...] CP_3, evocata in giudizio esclusivamente in quanto parte del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Pt_1 e Parte_2 anche quali eredi di Persona_1 avverso la sentenza n.537/2018 emessa dal Tribunale di Lucca, così provvede:

in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata condanna l' [...] Parte_3 a pagare ad Pt_1 e Parte_2 anche quali eredi di Persona_1 la somma di € 300.000,00 ciascuna, espressa in moneta attuale, oltre interessi legali maturati a decorrere dall'evento da calcolarsi sulla somma devalutata al 10/6/2006 e rivalutata di anno in anno sino ad oggi.

Condanna l' CP_1 a rifondere alle parti appellanti le spese del primo grado del giudizio, che liquida in € 27.804,00 per compensi ed € 1.466,00 per spese ed € 1220,00 per spese di CTP, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e oneri accessori.

Pone in via definitiva a carico dell' CP_1 le spese di CTU come liquidate in atti.

Condanna l' CP_1 a rifondere alle parti appellanti le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 17.628,00 per compensi ed € 1.848,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e oneri accessori.

Spese compensate tra altre parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26/11/2020 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Cristina Reggiani.

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Cristina Reggiani

Il Presidente
dott. Simonetta Afeltra

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni